COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

47.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 APRILE 1981

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **FURIA**

INDI

DEL PRESIDENTE **SALVATORE**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

PRESIDENTE 838

Proposta di legge (Discussione e rinvio):

Senatori ROMEI ed altri: Disposizioni concernenti i trattamenti previdenziali dei lavoratori dipendenti nel settore agricolo (*Approvata dal Senato*) (1963) 838

PRESIDENTE 838, 840

BELARDI MERLO 838

DI CORATO 839

GAROCCHIO, *Relatore* 838, 840

MAROLI 839

MIROGLIO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . 840

PISICCHIO 840

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro (760) 840

PRESIDENTE 840, 844, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 854, 855, 856, 857

BELARDI MERLO 852, 853

PAG.

BOFFARDI 854

BONALUMI, *Relatore* 844, 847, 848, 849, 850, 853, 854

FRASNELLI 853, 854

GIANNI 852

ICHINO 843, 844, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 855

MIROGLIO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . 844, 846, 847, 849, 850, 851, 854, 855, 856

PICCINELLI 847, 350, 851

PINTO 852

TORRI 853

La seduta comincia alle 11,30.

RAMELLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, comunico che i deputati Napolitano, Napoletano, Viscardi, Scaiola, Lombardo e Leone sono rispettivamente sostituiti dai deputati Pallanti, Galli Maria Luisa, Bambi, Meneghetti, Zambon e Zuech.

Discussione della proposta di legge senatori Romei ed altri: Disposizioni concernenti i trattamenti previdenziali dei lavoratori dipendenti nel settore agricolo (Approvata dal Senato) (1963).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Romei, Cazzato, Brezzi, Ferralasco, Cengarle, Panico, Finessi, Ravaioli, Bombardieri, Ziccardi, Grazioli, Antoniazzi e Borzi: « Disposizioni concernenti i trattamenti previdenziali dei lavoratori dipendenti nel settore agricolo », già approvata dal Senato nella seduta del 31 luglio 1980.

Informo i commissari che l'onorevole Domenico Napoletano è stato colpito da epatite virale. A nome di tutta la Commissione formulo i più sinceri auguri di una pronta guarigione.

Faccio presente che sulla proposta di legge n. 1963 è pervenuto il parere favorevole della I Commissione affari costituzionali e della V Commissione bilancio nonché della XI Commissione agricoltura, a condizione che venga soppresso l'articolo 2. Faccio, però, rilevare che tale ultimo parere positivo ma condizionato, non è vincolante.

L'onorevole Garocchio ha facoltà di svolgere la relazione.

GAROCCHIO, *Relatore*. Anch'io desidero rivolgere, a nome di tutta la Commissione, i più fervidi auguri di una pronta guarigione all'onorevole Domenico Napoletano.

Per quanto riguarda la proposta di legge n. 1963 faccio presente che soltanto ieri mi è arrivata la comunicazione ufficiale per la stesura della relazione. Non mi sembra questo un metodo ortodosso per la proficuità dei nostri lavori in quanto viene a mancare il tempo necessario per operare un minimo di analisi.

Tale proposta di legge anche se consta di soli quattro articoli presenta tuttavia qualche problema. In base a tale considerazione, ritengo che sia opportuno costituire un Comitato ristretto che, nel giro di un brevissimo lasso di tempo, dopo aver esaminato dettagliatamente la normativa, possa redigere un testo definitivo.

PRESIDENTE. Faccio presente che il telegramma del presidente Salvatore con cui si incarica di relazionare sulla proposta di legge n. 1963 l'onorevole Garocchio, è pervenuto in data 10 aprile 1981.

GAROCCHIO, *Relatore*. Anche in questo caso, rilevo che il lasso di tempo è stato troppo breve per poter stendere una relazione seria ed approfondita.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BELARDI MERLO. Vorrei far notare alla Commissione che il Senato ha approvato questa proposta di legge il 31 luglio 1980 e che il testo è stato trasmesso alla Camera il 6 agosto 1980. Da quella data la nostra Commissione non ha preso in considerazione tale provvedimento. Ciò non è avvenuto a caso e il gruppo comunista ripetutamente ha sollevato tale questione relativa alla non messa all'ordine del giorno della suddetta proposta. Solo in data 9 aprile 1981 l'ufficio di presidenza ha concordato la messa all'ordine del giorno del provvedimento. Oggi, in pratica, con quanto detto dal relatore, si propone un rinvio della discussione generale e la costituzione di un Comitato ristretto per l'esame della pro-

posta di legge. Il relatore, a sostegno della sua tesi, ha addotto il motivo della impossibilità di svolgere una relazione approfondita per cause di carattere organizzativo sulle quali non entro nel merito. Resta il fatto che il presidente ha già puntualizzato come gli uffici abbiano tempestivamente adempiuto ai loro obblighi in base alla decisione dell'ufficio di presidenza.

Vorrei far rilevare che siamo di fronte ad un provvedimento che si compone di tre articoli, quindi un provvedimento certamente non complesso e tale da non poter mettere in difficoltà il relatore a tal punto da non consentirgli – anche se informato con sole 24 ore di anticipo – di fare oggi alla Commissione una relazione che le consentisse di dare inizio al dibattito; ma vorrei altresì rilevare che siamo di fronte ad un provvedimento il cui contenuto interessa migliaia e migliaia di lavoratori del settore agricolo e che sana l'incongruità di un provvedimento varato nella precedente legislatura circa l'inquadramento previdenziale dei lavoratori dei consorzi di bonifica. È quindi necessario che venga varato tempestivamente questo provvedimento che ci viene dall'altro ramo del Parlamento.

A nome del gruppo comunista, dunque, aderisco alla proposta avanzata dal relatore di istituire un Comitato ristretto solo se quest'ultimo lavorerà effettivamente a ritmo serrato e sarà in grado di mettere la Commissione in condizione di procedere all'esame definitivo di questa proposta di legge immediatamente dopo la sospensione dei lavori parlamentari per le festività pasquali; in caso contrario ciascun gruppo sarà chiamato ad assumere le proprie responsabilità.

MAROLI. Concordo con l'onorevole Belardi nel sottolineare il ritardo con cui questo provvedimento, già approvato dal Senato, è stato posto all'ordine del giorno della nostra Commissione, ma desidero anche precisare che tale ritardo non è dipeso dal dubbio di qualche gruppo sull'effettiva urgenza del provvedimento in questione, quanto da una legittima riserva del gruppo della democrazia cristiana il quale ritiene che l'articolo 2 (relativo all'inquadramento dei lavoratori dipendenti da consorzi o enti di irrigazione, di miglioramento fondiario, di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento) potrebbe trovare una migliore collocazione nel progetto di riforma della previdenza agricola in corso di esame davanti alla Commissione lavoro del Senato. Dirò di più: rendendoci conto della complessità della materia della riforma generale della previdenza agricola, noi ritenevamo che il citato articolo 2 potesse essere inserito in uno stralcio della riforma che è stato proposto, sempre al Senato, per i dipendenti di cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli – si pone infatti il problema di quei dipendenti delle cooperative agricole che, inquadrati in parte nel settore industriale, corrono ora il rischio di passare al settore agricolo in seguito ad una sentenza della Corte costituzionale –. Purtroppo dobbiamo riconoscere che il Senato non ha trovato una soluzione idonea e quindi ora sta a noi provvedere: il Comitato ristretto potrà esaminare tutta la problematica tenendo conto, nel contempo, dei lavori della Commissione lavoro del Senato, che mi pare si sia finalmente orientata a favore di quello stralcio cui prima ho fatto riferimento ed alla costituzione di questo Comitato cui io mi dichiaro dunque, a nome del mio gruppo, favorevole.

DI CORATO. Sono passati ben otto mesi da quando il Senato ha approvato e trasmesso a questa Camera la proposta di legge oggi in discussione ed io non credo che si tratti di un ritardo casuale se è vero che non può essere addebitato alla nostra Commissione – anche se io penso che qualche responsabilità, dal punto di vista metodologico, essa l'abbia –. Si tratta di un ritardo troppo lungo ed inoltre, su di un piano più strettamente di merito, bisogna dire che il contenuto di questa proposta di legge n. 1963 è stato stralciato da un altro provvedimento legislativo, del dicem-

bre 1979 o gennaio 1980, relativo agli elenchi anagrafici per i lavoratori agricoli; mi auguro che ora non vi siano ripensamenti su questo testo legislativo che porta la firma di esponenti di tutte le forze politiche.

Desidero sottolineare che ci troviamo di fronte ad un provvedimento straordinario e che, pur prendendo atto della discussione che si sta svolgendo al Senato sulla previdenza agricola, noi non possiamo né attuare stralci né causare ulteriori ritardi nella discussione di un provvedimento che già consideriamo parziale; intendo dire che sarebbe molto grave se il gruppo democristiano o altri gruppi avanzassero la richiesta di stralcio di uno degli articoli del testo in discussione. A mio avviso, dunque, si può anche accedere alla proposta di costituzione di un Comitato ristretto, ma nella consapevolezza che si tratta di esaminare una proposta unitariamente sottoscritta e sulla quale non sono possibili ripensamenti; in caso contrario si dica con estrema chiarezza che ci sono motivi politici che inducono il gruppo della democrazia cristiana ad avanzare la richiesta di stralcio dell'articolo 2. Il gruppo comunista, da parte sua, è per una approvazione integrale del testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento.

PISICCHIO. Così come hanno rilevato il relatore e l'onorevole Maroli, da tutti noi è avvertita l'esigenza perché questo provvedimento sia al più presto approvato dalla nostra Commissione. Ciò non mi esime dal dire che ci troviamo di fronte ad una materia delicata e che comporta la necessità di un approfondimento da parte di un Comitato ristretto *ad hoc* costituito.

Non condivido le preoccupazioni formulate dall'onorevole Di Corato circa eventuali ripensamenti che ci sarebbero stati. A mio avviso, ripeto, il fatto di costituire il Comitato ristretto significa voler affrontare in maniera proficua lo esame del provvedimento acciocché esso venga varato nel più breve tempo possibile.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GAROCCHIO, *Relatore*. Mi preme rilevare che effettivamente esiste un problema relativo all'articolo 2 della proposta di legge. La complessità di questo problema mi porta a ritenere necessaria la costituzione di un Comitato ristretto, in quanto esso rappresenta la sede più propria per esaminarlo ed eventualmente risolverlo. Pertanto, insisto nella mia richiesta in tal senso.

MIROGLIO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole alla richiesta del relatore di costituire il Comitato ristretto, pur rendendosi conto della necessità di procedere speditamente nell'esame di questa materia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(*È approvata*).

Invito i gruppi a designare i propri rappresentanti in seno al Comitato ristretto.

Seguito della discussione del disegno di legge: Effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro (760).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro ».

Ricordo che nella precedente seduta erano stati approvati alcuni articoli del titolo VI in linea di principio. Ricordo, inoltre, che era stata anticipata la risposta inviata dalla Presidenza della Camera al presidente della nostra Commissione circa alcuni quesiti relativi alla votazione in linea di principio.

Ora, poiché abbiamo ricevuto la risposta scritta, ritengo opportuno leggerla affinché rimanga agli atti.

« Onorevole presidente, rispondo alla Sua lettera del 2 aprile scorso protocollo n. 845/C. P./XIII, con la quale Ella mi ha sottoposto alcune questioni in ordine alla legittimità della vigente prassi concernente le votazioni cosiddette « in linea di principio », con cui le Commissioni di merito, in presenza di emendamenti o articoli aggiuntivi implicanti maggiori spese o diminuzioni di entrate ovvero questioni di legittimità costituzionale o profili attinenti al pubblico impiego, sogliono procedere alla previa approvazione del relativo principio informatore, ai fini della successiva trasmissione per il prescritto parere, obbligatorio e vincolante, alle competenti Commissioni V bilancio e I affari costituzionali.

La circostanza che trattasi, come Ella giustamente fa rilevare, di prassi risalente ad epoca anteriore all'entrata in vigore del nuovo regolamento del 1971, non verrebbe di per sé ad inficiarne la validità, sempreché si potesse dimostrare che tale prassi risponde ad esigenze reali e, comunque, non confliggenti con la lettera e con lo spirito delle vigenti disposizioni.

A tale quesito ha già avuto modo di rispondere affermativamente la Giunta per il regolamento che, nella seduta del 18 maggio 1971, risolvendo alcune questioni interpretative sorte a proposito degli articoli 94, comma secondo, e 74, comma secondo, ha deciso che " si intende che siano inviati per il parere alle Commissioni I e V soltanto gli emendamenti per i quali la Commissione abbia deliberato la trasmissione conformemente all'attuale prassi ". Tale decisione ha pertanto conferito a questa prassi – nella sua duplice forma della votazione in linea di principio o della semplice deliberazione di trasmissione – un sicuro crisma di legittimità posto che il divieto di votazione sancito dalla prima delle due disposizioni regolamentari citate non può, evidentemente, estendersi anche a quelle mere deliberazioni di natura orientativa in cui consistono le votazioni in questione, sostanzialmente volte ad appurare l'esistenza o meno di una volontà della Commissione di richiedere quei pareri alla cui positiva espressione è condizionata l'approvazione degli emendamenti in parola.

Come Ella, infatti, fa giustamente rilevare sarebbe contrario ad ogni principio di economia procedimentale che le Commissioni di merito, oltretutto svincolate nella sede legislativa dall'osservanza di termini per l'approvazione, contrariamente a quanto avviene nella sede referente, fossero costrette a sospendere le deliberazioni sull'articolo in attesa dei prescritti pareri su emendamenti via via presentati, a scopo anche ostruzionistico, nonostante l'assenza di ogni ragionevole previsione circa un orientamento della Commissione favorevole al loro accoglimento, orientamento che le cosiddette votazioni " in linea di principio " o, comunque, la semplice deliberazione di trasmissione, tendono, appunto, ad accertare.

Né, al riguardo, sembra possibile lamentare la violazione di un presunto diritto della minoranza o addirittura di singoli membri della Commissione di merito ad una valutazione consultiva, sotto l'aspetto finanziario o costituzionale, degli emendamenti presentati, in quanto la legittimazione attiva e passiva dell'attivazione di questa fase procedimentale spetta esclusivamente alle Commissioni nella loro qualità di organi collegiali, le cui deliberazioni non possono non essere adottate nel più rigoroso rispetto del principio maggioritario sancito dal primo comma dell'articolo 48 del regolamento.

Per quanto concerne, infine, il quesito circa gli effetti della votazione " in linea di principio " una volta espresso il parere delle Commissioni consultate, è chiaro che, ove questo sia stato contrario, l'emendamento o l'articolo aggiuntivo non potranno essere più posti in votazione, salva la ipotesi dell'articolo 94, terzo comma, della richiesta di un nuovo parere nella forma sia di una nuova votazione del principio-base, sia di una delibera di

trasmissione motivata con la istanza di riesame.

Qualora, invece, i pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio siano stati favorevoli, dovrà necessariamente procedersi, se permanga una volontà della Commissione di merito in tal senso, alla votazione dell'emendamento o articolo aggiuntivo, senza che ciò significhi ripetizione della votazione precedente, data la evidente diversità delle due deliberazioni: la prima volta ad attivare un procedimento consultivo, la seconda ad introdurre nel testo la normativa contenuta negli emendamenti in questione. Da ciò la ulteriore conseguenza che il risultato di questa seconda deliberazione potrà essere affatto diverso da quello della precedente e che, proprio per la natura normativa della cosiddetta votazione definitiva, sarà perfettamente ammissibile la presentazione sia di nuovi subemendamenti sia di nuovi emendamenti o articoli aggiuntivi, salva la necessità di richiedere su di essi, nelle forme già viste, un nuovo parere delle due Commissioni citate qualora ne involgano profili di rispettiva competenza.

Mi è gradita l'occasione per ricambiarle molti cordiali saluti ».

A questo punto dobbiamo riprendere l'esame degli articoli del disegno di legge n. 760 a partire dal Titolo VII, norme finali e transitorie.

Do lettura dell'articolo 42:

Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675; gli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, nel testo modificato dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, gli articoli 1, 2, 3, 4, 4-*bis* e 5 del decreto-legge 13 dicembre, 1978, n. 795, nel testo modificato dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36; l'articolo 2 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, nel testo modificato dalla legge 27 luglio 1979, n. 301, il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 1119, nonché ogni altra norma contraria ed incompatibile con quella della presente legge. Non sono applicabili, ai fini delle procedure previste dall'articolo 33 della presente legge, quelle previste dall'articolo 11, secondo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164. Restano in ogni caso in vigore le norme di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli articoli 23 e seguenti si applicano ai lavoratori che siano stati posti in mobilità ai sensi delle norme di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano, altresì, ai lavoratori che, a seguito di accordi sindacali, siano stati posti in mobilità per l'avviamento al lavoro anche in settori diversi da quelli dell'impresa di provenienza.

Le graduatorie dei lavoratori definite in via amministrativa si intendono valide ad ogni effetto e quindi anche ai fini dell'avviamento in relazione alle offerte di lavoro che risultano formalizzate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per i lavoratori di cui al comma precedente, le imprese industriali sono tenute, entro il termine di 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a comunicare alle commissioni regionali per l'impiego i nominativi dei lavoratori stessi, suddivisi per qualifica e fascia professionale, indicando, altresì, l'anzianità di permanenza presso l'impresa, l'età ed il carico familiare e la località di residenza.

Il relatore, onorevole Bonalumi, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 42 con il seguente:

ART. 42.

(*Abrogazione di norme previgenti*).

Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, gli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, nel testo modificato dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, gli articoli

1, 2, 3, 4, 4-*bis* e 5 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, nel testo modificato dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36; l'articolo 2 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, nel testo modificato dalla legge 27 luglio 1979, n. 301, il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 1119, nonché ogni altra norma contraria ed incompatibile con quella della presente legge. Non sono applicabili, ai fini delle procedure previste dall'articolo 33 della presente legge, quelle previste dall'articolo 11, secondo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164. Restano in ogni caso in vigore le norme di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli articoli 23 e seguenti si applicano ai lavoratori che siano stati posti in mobilità ai sensi delle norme di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano, altresì, ai lavoratori che, a seguito di accordi sindacali, siano stati posti in mobilità per l'avviamento al lavoro anche in settori diversi da quelli dell'impresa di provenienza.

Gli onorevoli Ichino e Francese hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere gli ultimi quattro commi.

Al primo comma, dopo le parole: « Sono abrogati », *inserire le seguenti*: « l'articolo 2098 del codice civile, ».

Inserire la rubrica: « Abrogazione di norme previgenti ».

L'onorevole Sanese ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: « il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 1119, » *aggiungere le parole*: « il primo comma dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1979, n. 598 ».

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SALVATORE

ICHINO. Il testo dell'articolo 42 proposto dal relatore, come del resto quello approvato dalla Commissione in sede referente, prevede la abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 1119, decreto delegato con cui è stata estesa *erga omnes* la disciplina dei licenziamenti collettivi contenuta nell'accordo intersindacale del 1950. La abrogazione di tale decreto aveva un senso in quanto il testo approvato in sede referente prevedeva una nuova disciplina dei licenziamenti collettivi; poiché abbiamo stralciato questa materia dal disegno di legge n. 760 io credo che sia sbagliato, o comunque inopportuno, abrogare il decreto succitato e chiedo quindi al relatore di modificare il suo emendamento interamente sostitutivo sopprimendo, nel primo comma, le parole « il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 1119 »; in caso contrario presenteremo un subemendamento in tal senso.

Insieme alla collega Francese ho presentato un emendamento tendente ad inserire nell'elenco delle norme da abrogare anche l'articolo 2098 del codice civile: lo ritiro, ed intendo motivare brevemente questa decisione. In effetti il nostro emendamento al testo approvato dalla Commissione in sede referente aveva lo scopo di coordinare la disciplina del codice civile con la nuova disciplina del contenzioso giudiziario in materia di avviamento al lavoro contenuta nell'articolo 15 del disegno di legge n. 760; poiché tale articolo 15 è stato accantonato, ed al momento noi ignoriamo quale potrà essere la sua definitiva formulazione, ci sembra inopportuno disporre nell'articolo 42 la abrogazione del citato articolo 2098 e riteniamo che una simile disposizione abrogativa potrà, eventualmente, essere riproposta in sede di discussione dell'articolo 15. Ci rendiamo conto che da un punto di vista formale sarebbe bene che tutte le disposizioni abrogative fossero

contenute in un medesimo articolo, nel nostro caso l'articolo 42, ma il modo in cui stiamo procedendo all'esame di questo disegno di legge ci costringe a sacrificare la perfezione formale del testo legislativo.

BONALUMI, *Relatore*. Innanzi tutto devo dire che non ho alcuna difficoltà ad accogliere la proposta dell'onorevole Ichino di eliminare dal primo comma del mio emendamento interamente sostitutivo il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 1119 del 1960.

Per quanto riguarda il problema posto in riferimento all'articolo 2098 del codice civile, credo che, anche dal punto di vista della organicità del disegno di legge, possa essere risolto quando in sede di esame dell'articolo 15 io proporrò il mantenimento del testo approvato dalla Commissione in sede referente.

ICHINO. Ritiro, dunque, il mio emendamento al primo comma dell'articolo 42 riservandomi di riformularlo in occasione dell'esame dell'articolo 15.

MIROGLIO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo del relatore.

(*È approvato*).

Risultano, pertanto, preclusi tutti gli altri emendamenti.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 43.

Per i trattamenti di integrazione salariale e di disoccupazione speciale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge è ammessa la concessione di ulteriori proroghe nei seguenti limiti massimi:

per gli interventi ordinari della Cassa integrazione, non oltre i limiti temporali di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e all'articolo 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427;

per gli interventi straordinari della Cassa integrazione e per i trattamenti speciali di disoccupazione, per 12 mesi.

Nei casi di intervento straordinario della Cassa integrazione, di cui al primo comma del presente articolo, per i quali in sede di presentazione della richiesta di proroga sia comunicata, ai sensi del precedente articolo 21, ultimo comma, la sussistenza di una esuberanza di personale, sono ammesse ulteriori proroghe nel limite massimo di 12 mesi. Comunque, il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dal presente comma, nonché l'eventuale successiva concessione del trattamento speciale di disoccupazione speciale non possono, consecutivamente superare il periodo massimo complessivo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per le richieste relative ai periodi precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali non sono stati emanati i relativi provvedimenti, la integrazione salariale ordinaria e straordinaria è concessa sulla base delle disposizioni previste dalle leggi 20 maggio 1975, n. 164, 6 agosto 1975, n. 427 e 12 agosto 1977, n. 675. Per i periodi successivi si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi.

Le disposizioni di cui all'articolo 32, quinto comma, e le riduzioni dell'importo del trattamento speciale di disoccupazione previste dall'articolo 38, secondo comma, trovano applicazione, nei casi di cui al presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 1981 con le modalità previste dalle citate disposizioni.

Le disposizioni di cui all'articolo 32, terzo comma, si applicano alle richieste di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le procedure previste dal predetto articolo 32.

Il relatore Bonalumi ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 43 con il seguente:

ART. 43.

(*Disciplina transitoria dei trattamenti di integrazione salariale e di disoccupazione speciale*).

Per i trattamenti di integrazione salariale e di disoccupazione speciale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge è ammessa la concessione di ulteriori proroghe nei seguenti limiti massimi:

per gli interventi ordinari della Cassa integrazione, non oltre i limiti temporali di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e all'articolo 1 della legge 6 agosto 1973, n. 427;

per gli interventi straordinari della Cassa integrazione e per i trattamenti speciali di disoccupazione, per 12 mesi.

Nei casi di intervento straordinario della Cassa integrazione, di cui al primo comma del presente articolo, per i quali in sede di presentazione della richiesta di proroga sia comunicata, ai sensi del precedente articolo 21-*quater*, la sussistenza di una esuberanza di personale, sono ammesse ulteriori proroghe nel limite massimo di 12 mesi. Comunque, il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dal presente comma, nonché l'eventuale successiva concessione del trattamento speciale di disoccupazione speciale possono, consecutivamente, superare il periodo massimo complessivo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per le richieste relative ai periodi precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali sono stati emanati i relativi provvedimenti, la integrazione salariale ordinaria e straordinaria è concessa sulla base delle disposizioni previste dalle leggi 20 maggio 1973, n. 164, 6 agosto 1975, n. 427 e 12 agosto 1977, n. 675. Per i periodi successivi si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi.

Le disposizioni di cui all'articolo 32, quinto comma, e le riduzioni dell'importo del trattamento speciale di disoccupazione previsto dall'articolo 38, secondo comma, trovano applicazione, nei casi di cui al presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 1982 con le modalità previste dalle citate disposizioni.

Le disposizioni di cui all'articolo 32, terzo comma, si applicano alle richieste di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le procedure previste dal predetto articolo 32.

Gli onorevoli Francese, Ichino, Belardi Merlo, Castelli, Migliorini, Torri, Zoppetti, Rosolen e Ramella hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 43 con il seguente:

ART. 43.

(*Trattamenti di integrazione salariale e di disoccupazione speciale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge*).

I trattamenti di integrazione salariale straordinaria in corso da più di sei mesi alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere prorogati per il periodo massimo di ulteriori trenta mesi; la riduzione progressiva del trattamento, di cui al quinto comma dell'articolo 32, decorre dal diciannovesimo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

I trattamenti di integrazione salariale ordinaria possono essere prorogati non oltre i limiti temporali di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, computando in tali limiti anche il periodo di integrazione salariale precedente alla entrata in vigore della presente legge.

I trattamenti di disoccupazione speciale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge da più di dodici mesi possono essere prorogati per il periodo

massimo di ulteriori ventiquattro mesi; la riduzione progressiva del trattamento, di cui al quinto comma dell'articolo 32, richiamato nel secondo comma dell'articolo 38, decorre dal tredicesimo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Per le richieste di intervento della Cassa integrazione guadagni relative ai periodi precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono stati emanati i relativi provvedimenti, la integrazione salariale ordinaria e straordinaria è concessa secondo la disciplina vigente al momento della presentazione della richiesta. Per le richieste presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, ma relative a periodi ad essa posteriori, si applicano le disposizione contenute nei commi precedenti.

Il relatore Bonalumi ha presentato il seguente emendamento firmato anche dal deputato Piccinelli, al suo emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 43:

Aggiungere al penultimo comma le parole: « Fermo restando quanto previsto nello stesso articolo 32 per il caso in cui siano state attivate le procedure di mobilità ».

ICHINO. Prendo atto di questo subemendamento presentato dal relatore che consente di dare piena attuazione agli accordi intervenuti in sede sindacale in materia di procedure di mobilità.

Il gruppo comunista, è favorevole a questo subemendamento; ritiriamo l'emendamento interamente sostitutivo presentato dal nostro gruppo.

MIROGLIO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo si dichiara favorevole al subemendamento Bonalumi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del relatore Bonalumi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo del relatore con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 44.

La commissione circoscrizionale impartisce alla sezione le opportune direttive al fine della graduale sostituzione delle procedure di collocamento previste dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e dalla legge 11 agosto 1977, n. 675, con le procedure previste nei titoli I e III della presente legge. Tale sostituzione deve essere attuata integralmente entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli onorevoli Francese e Ichino hanno presentato il seguente emendamento:

Inserire la rubrica: « Sostituzione graduale delle procedure di collocamento e di mobilità ».

Il relatore, onorevole Bonalumi, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 44 con il seguente:

ART. 44.

(*Sostituzione graduale delle procedure di collocamento e di mobilità*).

La commissione circoscrizionale impartisce alla sezione le opportune direttive al fine della graduale sostituzione delle procedure di collocamento previste dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e dalla legge 11 agosto 1977, n. 675, con le procedure previste nei titoli I e III della presente legge. Tale sostituzione deve essere attuata integralmente entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

L'onorevole Piccinelli ha presentato il seguente subemendamento all'emendamen-

to Bonalumi interamente sostitutivo dell'articolo 44:

Sostituire le parole: « La commissione circoscrizionale » *con le parole*: « La commissione regionale su proposta dell'agenzia per l'impiego ».

ICHINO. Chiedo all'onorevole Piccinelli di ritirare il suo subemendamento. L'articolo 44 è una tipica norma transistoria, cioè mira a consentire l'adeguamento in tempi molto brevi delle procedure di avviamento al lavoro nelle primissime fasi di attuazione della legge, durante le quali, con molta probabilità, anche nelle regioni alle quali fa riferimento il titolo II della legge le agenzie per l'impiego non saranno ancora costituite. Il riferimento all'agenzia per l'impiego, dunque, appare incongruo. D'altra parte, questo adattamento delle procedure nella fase transitoria richiede una notevole agilità nella emanazione delle direttive e soprattutto un adattamento di queste direttive transitorie alle esigenze specifiche che si possono determinare in maniera diversa da circoscrizione a circoscrizione: ci saranno circoscrizioni nelle quali più rapidamente si potrà applicare la nuova disciplina, mentre in altre l'adeguamento sarà più lento sia pure nell'ambito del periodo massimo di sei mesi previsto. Per questo credo che sia opportuno lasciare che sia la commissione circoscrizionale a decidere e non la commissione regionale.

PICCINELLI. Concordo con l'onorevole Ichino sulla opportunità di non inserire l'inciso « su proposta dell'agenzia per l'impiego » ma rimango dell'opinione che le direttive, che devono essere necessariamente delle direttive di massima, debbano essere impartite dalla commissione regionale, perché temo che le commissioni circoscrizionali non siano in grado di valutare quali siano le modalità migliori per provvedere alla sostituzione graduale delle vecchie con le nuove procedure di collocamento.

ICHINO. In questo caso, comunque, non si dovrebbe più parlare di sezione ma di sezioni.

PICCINELLI. Concordo con questa precisazione.

PRESIDENTE. Il subemendamento Piccinelli risulta pertanto così modificato:

Sostituire le parole: « La commissione circoscrizionale impartisce alla sezione », *con le parole*: « La commissione regionale impartisce alle sezioni ».

Qual è il parere del relatore e del Governo su questo subemendamento ?

BONALUMI, *Relatore*. Il parere del relatore è favorevole.

MIROGLIO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il parere del Governo è favorevole.

ICHINO. Preannuncio il voto contrario del gruppo comunista al subemendamento Piccinelli per i motivi già illustrati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Piccinelli all'emendamento Bonalumi interamente sostitutivo dell'articolo 44.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Bonalumi interamente sostitutivo dell'articolo 44.

(*È approvato*).

L'emendamento Francese e Ichino risulta pertanto precluso.

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 44-*bis*.

Le commissioni centrali, regionali, provinciali e circoscrizionali per l'impiego durano in carica tre anni.

BONALUMI, *Relatore*. Il relatore è favorevole a questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 45.

A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, i licenziamenti, la cui efficacia è stata sospesa ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, diventano esecutivi. I lavoratori interessati hanno diritto al trattamento di disoccupazione speciale di cui all'articolo 26, primo e secondo comma; e conservano la iscrizione nelle liste di mobilità.

Il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa della azienda non precludono l'applicazione delle norme di cui all'articolo 41 ed ai titoli III e IV della presente legge.

Gli onorevoli Ichino e Francese hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: « A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge », *con le seguenti*: « Qualora entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non vengano revocati dal curatore fallimentare ».

Inserire la rubrica: « Risoluzione dei rapporti di lavoro in costanza di procedura fallimentare ».

Il relatore, onorevole Bonalumi, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 45 con il seguente:

ART. 45.

(*Risoluzione dei rapporti di lavoro in costanza di procedura fallimentare*).

Qualora entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non siano revocati dal curatore fallimentare, i licenziamenti, la cui efficacia è stata sospesa ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, diventano esecutivi. I lavoratori interessati hanno diritto al trattamento di disoccupazione speciale di cui all'articolo 38, e conservano l'iscrizione nelle liste di mobilità.

Il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa della azienda non precludono l'applicazione delle norme di cui all'articolo 41 ed ai titoli III e IV della presente legge.

Gli onorevoli Ichino e Francese hanno presentato il seguente subemendamento all'emendamento Bonalumi interamente sostitutivo dell'articolo 45:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Le norme contenute nei titoli III, IV e V della presente legge si applicano anche in caso di fallimento dell'imprenditore o di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa ».

Gli onorevoli Ichino e Francese hanno presentato il seguente emendamento allo emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 45 presentato dal relatore:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Le norme contenute nei titoli III e IV della presente legge e quelle previste negli accordi interconfederali in materia di licenziamenti collettivi, si applicano anche in caso di fallimento dell'imprenditore o di liquidazione amministrativa coatta dell'impresa ».

ICHINO. Ricordo che l'articolo 2 della legge n. 301 del 1979 prevedeva la sospensione dell'efficacia dei licenziamenti per un determinato periodo in funzione della attivazione delle procedure di mobilità. Ora l'intero complesso della vecchia normativa sulla mobilità viene soppresso e sostituito con nuove disposizioni. Tuttavia la soppressione dell'articolo

2 della legge n. 301 comporta, ad esempio, la riapertura del problema della destinazione dei lavoratori dipendenti di una impresa fallita. Sul curatore fallimentare deve incombere l'onere, prima di procedere al licenziamento, di esperire la procedura prevista dall'accordo interconfederale. Questo consente di verificare se sia opportuno procedere ai licenziamenti oppure attivare diverse procedure, tenendo conto dello stato della azienda e della eventuale disponibilità di nuovi imprenditori.

BONALUMI, *Relatore*. Sono favorevole al subemendamento Ichino che, però, dovrà essere votato in linea di principio e, se approvato, inviato per il parere alla I Commissione affari costituzionali.

MIROGLIO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo concorda con quanto ha testé detto il relatore.

ICHINO. Chiedo la votazione per parti separate dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 45 presentato dal relatore nel senso di votare il primo comma e successivamente il secondo comma a cui il gruppo comunista ha presentato un subemendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'emendamento Bonalumi interamente sostitutivo dell'articolo 45, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Passiamo al subemendamento Ichino e Francese sostitutivo del secondo comma dell'emendamento Bonalumi.

ICHINO. Questo subemendamento rappresenta la logica conseguenza dello stralcio del titolo V. Voglio dire che, dal momento che l'articolo 41 cui fa riferimento il testo proposto dal relatore, come anche quello approvato in sede referente, non è stato inserito nella legge, restano in vigore le procedure interconfederali. Il subemendamento da me proposto non è altro che la logica conseguenza di quanto già deciso dalla Commissione a proposito del titolo V.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, il subemendamento Ichino e Francese sostitutivo del secondo comma dell'emendamento Bonalumi.

(*È approvato*).

Il subemendamento sarà pertanto trasmesso alla I Commissione affari costituzionali per l'espressione del prescritto parere.

Gli altri emendamenti presentati all'articolo 45 risultano preclusi.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 46.

Qualora le condizioni eccezionali del mercato locale del lavoro non consentano un reimpiego dei lavoratori che godono del trattamento speciale di disoccupazione, per gli stessi, fermo restando quanto disposto dall'articolo 38, secondo comma, possono essere disposte, con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta della commissione regionale per l'impiego, proroghe trimestrali per un periodo massimo di sei mesi. Per le aree previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, tali proroghe possono essere disposte per un periodo massimo di 12 mesi.

In ogni caso l'importo del trattamento è ottenuto in misura pari al 10 per cento del trattamento iniziale per ogni proroga.

Il relatore, onorevole Bonalumi, e gli onorevoli Francese ed Ichino hanno presentato il seguente identico emendamento:

Sopprimere l'articolo 46.

Il relatore, onorevole Bonalumi, ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: « quanto disposto dall'articolo 38 », *con le seguenti*: « il limite massimo di 36 mesi previsto dall'articolo 38, secondo comma ».

MIROGLIO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è favorevole alla soppressione dell'articolo 46.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 46.

(*È respinto*).

L'articolo 46 risulta, pertanto, soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 47.

Le controversie derivanti dall'applicazione della presente legge sono devolute alla competenza del giudice ordinario, in veste di giudice del lavoro.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 47.

L'onorevole Boffardi ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo rigo, dopo le parole « presente legge » *sostituire le parole* « sono devolute alla competenza del giudice ordinario, in veste del giudice del lavoro » *con le altre* « e rientranti nella competenza del giudice ordinario, sono a questi devolute, in veste di giudice del lavoro ».

ICHINO. Debbo rilevare la contraddizione dell'atteggiamento della maggioranza, che chiede ora la soppressione di un testo votato all'unanimità in sede referente.

PICCINELLI. Sono favorevole alla soppressione dell'articolo 47 proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 47.

(*È respinto*).

Si intende, pertanto soppresso l'articolo 47. È conseguentemente precluso l'emendamento Boffardi.

Gli onorevoli Ichino, Francese, Belardi Merlo, Zoppetti, Ramella e Torri hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 47-*bis*.

(*Competenza giudiziaria*).

Le controversie relative ai provvedimenti delle Commissioni circoscrizionali per l'impiego in materia di iscrizione o cancellazione dalle liste di collocamento, di avviamento al lavoro, di decadenza del trattamento di integrazione salariale o di disoccupazione, promosse da lavoratori o da datori di lavoro, sono devolute alla competenza del giudice ordinario, in veste di giudice del lavoro.

La competenza territoriale è determinata in riferimento al comune in cui ha sede la Commissione circoscrizionale.

ICHINO. Con il nostro emendamento si vuole limitare la competenza del giudice ordinario, in veste di giudice del lavoro, alle sole controversie relative a provvedimenti in materia di iscrizione o cancellazione dalle liste di collocamento, di avviamento al lavoro, di decadenza del trattamento di integrazione salariale o di disoccupazione, promosse da lavoratori o da datori di lavoro. In altre parole, con questo articolo si intende superare tutta la serie dei problemi concernenti la distinzione tra interessi legittimi e diritti soggettivi, che altrimenti renderebbero assai difficile la ripartizione delle competenze del giudice amministrativo da quelle del giudice ordinario.

PICCINELLI. Mi rendo conto della fondatezza di alcune osservazioni fatte dallo onorevole Ichino. Tuttavia, ritengo che la modifica proposta con il suo emendamento riguardi più la competenza della IV Commissione giustizia che non quella della nostra Commissione. Inoltre non ritengo che sia possibile modificare la giurisprudenza in questa materia, se non nel contesto di una riforma più ampia.

BONALUMI, *Relatore.* Sono contrario all'articolo aggiuntivo 47-*bis*.

MIROGLIO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 47-*bis* presentato dall'onorevole Ichino.

(*È respinto*).

Gli onorevoli Bonalumi, Carlotto, Raffaelli, Cavigliasso e Salvatore hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 47-*bis*.

In attesa della nuova disciplina in materia di collocamento ed accertamento dei lavoratori agricoli è consentito l'avviamento attraverso richiesta nominativa fino a 3 lavoratori per le imprese agricole singole o associate.

Il numero è elevato a 10 quando trattasi di lavoratori stagionali assunti anche a periodi discontinui per non più di 90 giornate lavorative annue.

ICHINO. Noi abbiamo grosse perplessità preliminari sulla possibilità di affrontare questa materia nel disegno di legge in discussione, non perché non riteniamo che anche in materia di collocamento agricolo occorra un intervento di riforma indirizzato, tra l'altro, ad un allargamento, seppure limitato, delle possibilità di assunzione nominativa per le imprese diretto-coltivatrici, ma perché in questa legge, fin dall'inizio, la scelta è stata quella di non affrontare la materia del collocamento agricolo; scelta che si è tradotta nella statuizione, fatta in sede di approvazione dell'articolo 1, che « restano inalterate le norme previste dalla legge n. 83 del 1970». La nostra è dunque innanzituto una perplessità circa il metodo: riteniamo necessario sottoporla alla attenzione della Commissione dal momento che dubitiamo persino che possa essere ammesso un emendamento a questo proposito, visto che già la Commissione ha scelto di non trattare del collocamento agricolo.

Il fatto di introdurre la disposizione in questione nel titolo riservato alle norme transitorie non altera la natura della norma stessa che transitoria non è, in senso tecnico.

Entrando nel merito, qualora la presidenza ritenga che l'emendamento può comunque essere posto in discussione, devo fare due rilievi a nome del mio gruppo. Il primo è che la impresa diretto-coltivatrice non può avere dieci dipendenti estranei al nucleo familiare dell'agricoltore perché se li avesse le sue dimensioni sarebbero tali da trasformare la sua stessa natura; con l'emendamento in esame, dunque, non ci si riferisce solo ai coltivatori diretti. Il secondo è che il limite di dieci dipendenti è eccessivo se si tiene conto ad esempio del fatto che, in materia di disciplina dei licenziamenti individuali, ai quindici dipendenti nel settore industriale ne corrispondono cinque nel settore agricolo a norma dell'articolo 35 dello statuto dei lavoratori; le stesse proporzioni debbono valere in materia di collocamento, per cui se nell'articolo 7 dovesse essere stabilito il limite di dieci dipendenti per le imprese industriali ed artigiane, non è giusto che lo stesso limite sia fissato anche per le imprese agricole. E si osservi che in agricoltura il rapporto di lavoro stagionale è quello di gran lunga prevalente. Non riteniamo, in definitiva, che il limite di dieci possa essere meccanicamente trasferito dall'industria all'agricoltura. Chiediamo una breve sospensione della seduta per poter discutere l'emendamento in sede di Comitato ristretto informale.

PICCINELLI. Desidero rilevare che si tratta di una norma chiaramente transitoria, non solo per la sua collocazione nel provvedimento ma anche per la dizione della disposizione stessa che recita: « In attesa della nuova disciplina in materia di collocamento... ».

ICHINO. Tutte le norme sono in vigore in attesa di una nuova normativa !

PICCINELLI. Il fatto che non abbiamo preso in esame la disciplina del colloca-

mento dei lavoratori agricoli nel disegno di legge n. 760 non significa che non si possa procedere a modifiche parziali in attesa della normativa generale. Quindi, non solo la norma è transitoria perché collocata tra le norme transitorie, ma modifica una normativa particolare sul collocamento dei lavoratori agricoli.

Nel merito dirò che chiunque sia a conoscenza della realtà delle aziende agricole sa che vi possono essere anche più di dieci lavoratori stagionali. Per quanto riguarda l'eccessività del limite, va detto in primo luogo che il raffronto, semmai, deve essere fatto non con il settore industriale ma con quello artigianale, in secondo luogo che la normativa dell'articolo 7 riguarda le assunzioni generali mentre qui ci riferiamo soltanto agli stagionali ed in terzo luogo che il raffronto con lo statuto dei lavoratori non è possibile perché la normativa di questo è indirizzata a fini ben diversi da quella sulle assunzioni dei lavoratori.

GIANNI. A me pare che l'obiezione di metodo, che ovviamente ne nasconde in modo trasparente una di merito, sia valida e che non abbia alcun senso emanare una normativa « in attesa della nuova disciplina in materia ». Come in altre occasioni ho già avuto modo di dire, ritengo anche che non sia possibile servirsi di norme apparentemente transitorie per introdurre surrettiziamente il contenuto di una legislazione che deve ancora essere varata oppure per predisporre il terreno in una certa maniera.

Tutta questa normativa può ritenersi transitoria in attesa di una riforma generale del collocamento e dell'istituzione dell'agenzia del lavoro. Quindi, per me non ha senso che l'emendamento inizi con le parole: « È consentito... »...

PRESIDENTE. Onorevole Gianni, dobbiamo tentare di far fronte al fenomeno del caporalato!

PINTO. Personalmente, nutro delle perplessità sul termine dei 90 giorni. Capisco il senso dell'emendamento presentato dalla maggioranza, considerato che nel mondo dell'agricoltura si sono verificati i più grossi intrallazzi.

Naturalmente certe aziende hanno bisogno di lavoratori per determinati periodi e non possono correre il rischio di avere, ad esempio per 10 giorni, persone che non diano garanzie sufficienti nel loro lavoro. Ritengo che l'insieme di questi problemi meriterebbe un dibattito molto più approfondito e sincero.

PRESIDENTE. L'onorevole Ichino ha presentato i seguenti emendamenti all'articolo aggiuntivo 47-*bis* presentato dal relatore:

Alla fine del primo comma aggiungere le parole: « per non più di 51 giornate ciascuno »;

Al secondo comma sostituire la parola: « 10 » *con la parola*: « 5 »;

Al secondo comma sostituire la parola: « 90 » *con la parola* « 51 ».

L'onorevole Frasnelli ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere alla fine dell'articolo 47-bis *le parole*: « Resta fermo per la provincia autonoma di Bolzano il disposto di cui all'articolo 11 n. 6 della legge 25 aprile 1949, n. 264 ».

L'onorevole Raffaelli ha presentato il seguente subemendamento:

Sostituire la cifra: « 90 », *con la cifra*: « 70 ».

ICHINO. C'è la disponibilità da parte del relatore ad applicare questo limite anche nella prima parte della norma?

PRESIDENTE. No, perché si entrerebbe nella logica del salariato fisso.

BELARDI MERLO. Vorrei richiamare la attenzione del relatore e del Governo sul significato del nostro subemendamento all'articolo 47-*bis* proposto dal relatore. Que-

sto articolo inizia dicendo: « In attesa della nuova disciplina in materia di collocamento ed accertamento dei lavoratori agricoli è consentito... »; ora noi tutti sappiamo che le norme sul collocamento in agricoltura sono contenute nella legge n. 83 del 1970 nella quale, relativamente all'avviamento numerico, si prevede una differenziazione relativamente alla collocazione delle imprese, nel senso che alle imprese che operano in pianura sono consentite assunzioni nominative fino ad un certo numero, mentre per quelle che operano in montagna tale limite è raddoppiato.

FRASNELLI. Per quelle che operano in montagna e per le mistilingui, per la esattezza.

BELARDI MERLO. Il riferimento è relativo alle giornate lavorative, perché evidentemente il riferimento alle giornate lavorative ha un significato profondo che ci porta alla dimensione dell'impresa. Quando, invece, ci si trova di fronte alla proposta di consentire una assunzione nominativa di tre lavoratori per le imprese agricole diretto-coltivatrici, singole o associate, senza più alcun riferimento alle giornate lavorative, mi sembra che si entri in contraddizione, da parte del proponente di un simile emendamento, con la volontà di andare incontro soprattutto alle aziende diretto-coltivatrici in senso stretto, cioè alle imprese direttamente condotte dai lavoratori.

Di conseguenza io credo che non sia affatto vero che nel caso venga approvato questo articolo 47-*bis* « in attesa della nuova disciplina in materia », non si opererà alcuna modifica sostanziale per l'avviamento al lavoro nel settore agricolo; si opererà, al contrario, una modifica sostanziale perché non si terrà più conto di alcuni fatti fondamentali dei quali il legislatore tenne conto, nel 1970, al momento della conversione di un decreto-legge in quella che è diventata la legge n. 83.

Quando poi si prevede per i lavoratori stagionali un limite massimo di dieci per novanta giornate lavorative annue, anche in questo caso si pone attenzione ad una impresa agricola dalle dimensioni ben più vaste di quelle di una impresa diretto-coltivatrice.

Sono questi i motivi per i quali al momento della presentazione dell'articolo aggiuntivo 47-*bis* da parte del relatore noi abbiamo ribadito che qui stiamo affrontando una normativa che non attiene al campo dell'avviamento al lavoro e della disciplina del mercato del lavoro nel settore agricolo e che, in considerazione del fatto che nell'altro ramo del Parlamento si sta legiferando in materia di previdenza agricola, la problematica sollevata da questo articolo meglio avrebbe potuto essere affrontata in quella sede. D'altra parte, poiché la questione dell'avviamento numerico anche nel campo agricolo ci viene sottoposta, noi non ci rifiutiamo certo di prenderla in considerazione; però vogliamo sottolineare come questa nostra disponibilità sia tesa a consentire veramente un avviamento al lavoro numerico per le aziende diretto-coltivatrici senza andare a stravolgere i contenuti della legge attualmente in vigore in materia di collocamento agricolo. È per questo che abbiamo presentato quegli emendamenti che il presidente ha testè letto.

BONALUMI, *Relatore*. Se è possibile spendere qualche parola nell'esprimere il parere sugli emendamenti e subemendamenti, desidero dire innanzitutto che prendo atto del fatto che, indipendentemente dalle valutazioni divergenti in ordine alla collocazione di questa materia, la Commissione ha accettato di entrare nel merito del problema. Inoltre mi pare che da parte di tutti ci sia stata una certa prudenza. Voglio dire che l'articolo proposto dalla maggioranza, anche rispetto ad alcune valutazioni di partenza in materia di collocamento agricolo, si mantiene entro limiti e cifre che credo non siano totalmente al di fuori della logica complessiva del provvedimento.

TORRI. È un articolo ancor più pasticciato.

BONALUMI, *Relatore*. Credo che tutti abbiano mantenuto posizioni di equilibrio per quanto riguarda il provvedimento. An-

che la maggioranza ha accettato in maniera silenziosa alcune formulazioni, contenute nell'articolo precedente, in materia di fallimento. La formulazione proposta è estremamente prudenziale e indica una tendenza esistente in materia, in linea con princìpi di carattere sociale.

Per quanto riguarda le giornate lavorative e la possibilità di procedere all'assunzione di dieci persone, occorre riferirsi più a cicli di produzione che non all'entità delle imprese. Tutte le organizzazioni sindacali, di qualunque matrice, hanno riconosciuto che questa norma, soprattutto nelle aree meridionali, è fortemente moralizzatrice. Per tali ragioni e in considerazione del fatto che l'emendamento proposto dalla maggioranza ha recepito, nello spirito, alcune indicazioni dell'opposizione, esprimo parere negativo nei confronti dei subemendamenti presentati dal gruppo comunista; esprimo invece parere favorevole nei confronti del subemendamento presentato dall'onorevole Raffaelli.

MIROGLIO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Poiché in linea di massima la Commissione nella sua interezza riconosce l'opportunità di trattare l'argomento in questa sede e tenuto conto che si tratta di una norma transitoria, il Governo si rimette al parere della Commissione medesima.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Ichino aggiuntivo delle parole « per non più di 51 giornate ciascuno ». Ricordo che il relatore ha espresso parere contrario e che il Governo ha dichiarato di rimettersi alla Commissione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il subemendamento Ichino sostitutivo della cifra « 10 » con « 5 ». Ricordo che il relatore ha espresso parere contrario e che il Governo ha dichiarato di rimettersi alla Commissione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il subemendamento Ichino sostitutivo della cifra « 90 » con « 51 ». Ricordo che il relatore ha espresso parere contrario e che il Governo ha dichiarato di rimettersi alla Commissione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il subemendamento Raffaelli, sostitutivo della cifra « 90 » con « 70 », accettato dal relatore. Il Governo ha dichiarato di rimettersi alla Commissione.

(*È approvato*).

Mi chiedo se sia necessario introdurre l'emendamento presentato dal deputato Frasnelli, che stabilisce la conferma di una norma vigente, vale a dire dello statuto speciale per la provincia autonoma di Bolzano, che ha avuto già tanti riconoscimenti. Del resto, ciò esporrebbe al rischio che, in una legge nella quale non ci fosse quel richiamo, potrebbe essere messa in dubbio la validità di una norma del genere.

FRASNELLI. Ho presentato il subemendamento per rispettare il disposto dello statuto per la provincia autonoma di Bolzano, confermato dalla Corte costituzionale, la quale con propria sentenza n. 18 del 28 dicembre 1970 ha dichiarato *expressis verbis* l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge 11 marzo 1970, n. 83, nella parte in cui non riproduce per quanto riguarda la provincia autnoma di Bolzano la norma di cui all'articolo 11, n. 6, della legge 29 aprile 1949, n. 264.

BONALUMI, *Relatore.* Esprimo parere favorevole.

BOFFARDI. A conforto di quanto affermato dal collega Frasnelli, debbo osservare che in altre Commissioni, in sede di approvazione di provvedimenti di legge, viene specificamente ripetuto il richiamo alle norme riguardanti la provincia autonoma di Bolzano.

MIROGLIO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento aggiuntivo Frasnelli.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successisvo:

ART. 48.

Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle previste dal titolo I della presente legge, restano in vigore fino all'entrata in vigore di nuove norme generali in materia di collocamento.

Gli onorevoli Ichino, Belardi Merlo, Francese, Torri, Zoppetti, Ramella, Castelli, Rosolen e Migliorini hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 48 con il seguente:

ART. 48.

(*Carattere sperimentale della disciplina contenuta nella presente legge*).

Le disposizioni contenute nella presente legge restano in vigore fino alla entrata in vigore della legge istitutiva del servizio nazionale del lavoro.

Il relatore Bonalumi ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 48 con il seguente e spostare l'articolo alla fine del titolo:

ART. 48.

(*Transitorietà della disciplina del collocamento*).

Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle previste dal titolo I della presente legge, restano in vigore fino alla emanazione di nuove norme generali in materia di collocamento.

ICHINO. Poiché il testo dei due emendamenti interamente sostitutivi è pressoché identico, il gruppo comunista ritira il proprio emendamento.

MIROGLIO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole all'emendamento presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 49.

Il termine fissato dal secondo comma dell'articolo 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, è prorogato al 30 giugno 1980.

Sino a tale data il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad emanare i provvedimenti occorrenti per far fronte agli oneri relativi alla gestione stralcio del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

A decorrere dal 1° luglio 1980 sono posti a carico del Fondo per la mobilità della manodopera, istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, i residui oneri finanziari derivanti dalla soppressa gestione di cui al primo comma dell'articolo 28 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per attività svolte o in corso di svolgimento alla data del 14 gennaio 1979.

Gli onorevoli Francese ed Ichino hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 49.

ICHINO. Lo ritiriamo.

Il relatore Bonalumi ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 49 con il seguente:

ART. 49.

(*Proroga della gestione stralcio del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori*).

Il termine fissato dal secondo comma dell'articolo 23 della legge 21 dicembre

1978, n. 845, è prorogato al 31 dicembre 1981.

Sino a tale data il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad emanare i provvedimenti occorrenti per far fronte agli oneri relativi alla gestione stralcio del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 sono posti a carico del Fondo per la mobilità della manodopera, istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, i residui oneri finanziari derivanti dalla soppressa gestione di cui al primo comma dell'articolo 28 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per attività svolte o in corso di svolgimento alla data del 14 gennaio 1979.

MOROGLIO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è favorevole all'emendamento presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 50.

Nelle province autonome di Trento e Bolzano le funzioni delle commissioni regionali per l'impiego e delle loro sottocommissioni, di cui all'articolo 1 della presente legge, sono attribuite alle rispettive province ai sensi dell'articolo 8, punto 23) e dell'articolo 9, punti 4) e 5) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che possono esercitarle attraverso apposite commissione provinciali per l'impiego.

Alle province autonome di Trento e Bolzano è delegato l'esercizio dei compiti di cui all'articolo 1, terzo e quinto comma, della presente legge, ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Le province autonome di Trento e Bolzano possono effettuare l'esperimento pilota di cui al titolo II della presente legge in base alle proprie competenze statutarie, e, secondo i principi della presente legge, con legge provinciale.

Sono fatte comunque salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale.

Gli onorevoli Ichino e Francese hanno presentato il seguente emendamento:

Inserire la rubrica: « Disciplina speciale per le province autonome di Trento e Bolzano ».

Il relatore Bonalumi ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 50 con il seguente:

ART. 50.

(*Disciplina speciale per le province autonome di Trento e Bolzano*).

Nelle province autonome di Trento e Bolzano le funzioni delle commissioni regionali per l'impiego e delle loro sottocommissioni, di cui all'articolo 1 della presente legge, sono attribuite alle rispettive province ai sensi dell'articolo 8, punto 23) e dell'articolo 9, punti 4) e 5) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che possono esercitarle attraverso apposite commissioni provinciali per l'impiego.

Alle province autonome di Trento e Bolzano è delegato l'esercizio dei compiti di cui all'articolo 1, terzo e quinto comma, della presente legge, ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Le province autonome di Trento e Bolzano possono effettuare l'esperimento pilota di cui al titolo II della presente legge in base alle proprie competenze statutarie, e, secondo i principi della presente legge, con legge provinciale.

Sono fatte comunque salve le attribuzioni delle Regioni a statuto speciale.

MIROGLIO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il

Governo è favorevole all'emendamento interamente sostitutivo proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'emendamento Ichino e Francese risulta pertanto assorbito.

L'onorevole Dujany ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 50-*bis*.

Le funzioni delle Commissioni regionali per l'impiego e delle loro sottocommissioni, previste dall'articolo 1 della presente legge, sono delegate alla regione Valle d'Aosta per quanto attiene gli interventi che hanno efficacia limitatamente all'ambito della regione medesima.

La regione esercita tali funzioni nel rispetto della legislazione vigente e nell'ambito dei principi previsti dalla presente legge e può prevedere apposite commissioni provinciali per l'impiego.

Alla regione Valle d'Aosta sono altresì delegate le funzioni previste dall'articolo 1, terzo e quinto comma, della presente legge.

Poiché non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO